



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

VERBALE N. 55 DEL 23-12-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione – seduta pubblica Ordinaria

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 14:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1.	GIANLUCA SALA	SINDACO	Presente
2.	ANGELO DEGLI ANTONI	VICESINDACO	Presente
3.	GIOVANNA D'ANDREA	ASSESSORE	Presente
4.	LAURA PAPARELLA	ASSESSORE	Presente
5.	SERGIO SPILA	ASSESSORE	Presente
6.	MAURIZIO PEGNO	CONSIGLIERE	Presente
7.	RICCARDO SORZI	CONSIGLIERE	Presente
8.	EDWARDS VINICIO ESPINAL MARTE	CONSIGLIERE	Presente
9.	DAMIANO MARCONI	CONSIGLIERE	Presente
10.	GIAMBATTISTA VILLA	CONSIGLIERE	Assente
11.	LUIGI RAVASIO	CONSIGLIERE	Presente
12.	STEFANIA GAMBIRASIO	CONSIGLIERE	Assente
13.	THOMAS BONETTI	CONSIGLIERE	Presente
			Totale Presenti 11
			Totale Assenti 2
			Totale Generale 13

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. PIERLUIGI PASQUINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIANLUCA SALA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il **Sindaco – Presidente** dà lettura del punto n. 9 dell'ordine del giorno "Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e cede la parola al Vicesindaco Degli Antoni Angelo per relazionare in merito.

Relazona, quindi, il Vicesindaco Degli Antoni Angelo così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria.

Il **Sindaco – Presidente** apre il dibattito.

In particolare il consigliere Bonetti Thomas chiede chiarimenti in ordine all'acquisto di azioni della Val Cavallina S.r.l. e se tale acquisto non confligga con la partecipazione in Unica Servizi S.p.a. Il consigliere Ravasio Luigi evidenzia come da suo punto di vista l'affidamento del servizio di igiene urbana alla società Valcavallina Servizi S.r.l. non presenti un reale risparmio di spesa per il Comune e per i cittadini.

Risponde il Sindaco.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vicesindaco Degli Antoni Angelo, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria.

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie, Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'articolo 49 – 1° comma ed art. 147 bis – 1° comma del D.lgs. 267/2000 - ed allegato alla presente;

DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui all'articolo 49 – 1° comma ed art. 147 bis – 1° comma del D.lgs. 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno di spesa;

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Ravasio Luigi), contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l'articolo 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Ravasio Luigi), contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ORGANO: **Consiglio**
SETTORE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO: RAGIONERIA
PROPONENTE: SPILA SERGIO
Proposta N. 61/2019

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U., il Comune deve provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno ad effettuare una razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni pubbliche attraverso un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2017 sulla Revisione straordinaria ex art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 13/12/2018 sulla Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20 del T.U.;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'applicazione dell'art. 20 comma 7 D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione già approvato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, aggiornato con la delibera di Consiglio Comunale n. 10 dell'11/10/2016 e successivamente rivisto con deliberazione di C.C. n. 31 del 27/09/2017 inerente la Revisione straordinaria ex art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 30 settembre 2019, come da Relazione Tecnica allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sia:

- trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

4. DI DARE ATTO, inoltre, che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.

Successivamente

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA, nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola Regolarita' tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/00.

Terno d'Isola, il 19-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to RAG. FLAVIA SALA

SPAZIO ANNULLATO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIANLUCA SALA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Terno d'Isola, il 13-01-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Terno d'Isola, il 07-02-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

Copia conforme all'originale

Terno d'Isola, li 13-01-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO



REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA

(Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Allegato alla deliberazione di C.C. n. ____ del 23.12.2019

Premessa

L'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente una razionalizzazione ordinaria delle proprie partecipazioni pubbliche attraverso un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Il comma 1 della disposizione richiamata prevede che, al ricorrere di determinati presupposti, l'Ente Locale è chiamato a predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle suddette società.

Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi, previsti al comma 2:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- e) partecipazioni in società per servizi diversi da servizi di interesse generale aventi risultato d'esercizio negativo per 4 esercizi su 5;
- f) contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi dell'articolo 4 del decreto;

Il comma 3 prevede che l'analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal decreto. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

I succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo nell'eventualità in cui le pubbliche amministrazioni adottassero il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo dovranno approvare una relazione sull'attuazione dello stesso, relazione da trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.


Ai sensi del comma 5, i piani di riassetto possono prevedere in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi del medesimo articolo del T.U. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo all'Ente è applicabile una sanzione amministrativa massima fino a 500.000 euro.

Infine, si precisa che la presente “revisione ordinaria delle partecipazioni” verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d-*bis*), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Introduzione

La rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Terno d’Isola al **30/09/2019** è riepilogata nel seguente schema:



Le partecipazioni societarie del Comune di Terno d'Isola

Il Comune di Terno d'Isola possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

A) Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1. Unica Servizi S.p.A.	03438660163	4,86%
2. Uniacque S.p.A.	03299640163	0,49%

Per quanto riguarda la partecipazione diretta non più detenuta nella società **Ecoisola s.r.l.** in questa sede si ritiene utile evidenziare che in data 25 luglio 2018 l'assemblea dei soci aveva deliberato la riduzione del capitale sociale per complessivi € 134.942,83 in seguito alla manifestata intenzione di recedere dalla società da parte dei Comuni di Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate, Carvico, Chignolo d'Isola, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, **Terno d'Isola** e Villa d'Adda. Il valore della quota di partecipazione, ai fini del recesso, per il Comune di Terno d'Isola era stata determinata in € 24.956,00. L'accordo per il rimborso della partecipazione del socio recedente è stato sottoscritto in data 18/12/2018 e la somma corrispondente al valore della partecipazione, come sopra determinato, è stata introita nelle casse dell'ente in data 19/12/2018.

Si rimarca che il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le **partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario**. Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di Terno d'Isola in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.). Le informazioni dettagliate su tali organismi sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune di Terno d'Isola, nella sezione dedicata agli organismi partecipati (www.comune.ternodisola.bg.it/enticontrollati).

Per ciascuna delle società sopra elencate in cui il Comune di Terno d'Isola ha partecipazioni dirette verranno quindi di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, sito internet, numero di partita Iva, data di costituzione, durata della società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione del Comune);
- l'oggetto sociale;
- la composizione del capitale sociale;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nell'ultimo triennio e la relativa media;
- il risultato economico degli ultimi cinque esercizi;
- il patrimonio netto degli ultimi cinque esercizi;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste.

1. UNICA SERVIZI S.p.A

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via privata Bernasconi n. 13 – Sotto il Monte Giovanni XXIII
Sito internet	www.hidrogest.it
Partita IVA	03438660163
Data di costituzione	2007
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Terno d'Isola	4,86 %

Oggetto sociale

La società ha per oggetto le attività di titolarità, controllo e gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali soci.

La società rende tramite le società controllate operative, a favore degli enti pubblici soci, le seguenti attività:

1) la gestione di attività connesse al ciclo idrico integrato sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei servizi pubblici di:

1A) ricerca, captazione, trasporto, trattamento, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed altri usi;

1B) gestione dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e scarico delle acque reflue e di smaltimento dei fanghi residui ivi compresi l'espurgo, la pulizia e il mantenimento di collettori, fognature, canali ricettori di acque reflue e relative caditoie, del trattamento epurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;

2) la progettazione e la realizzazione di impianti idrici, di fognatura, di depurazione e del gas in proprio e per conto terzi; la fornitura di know how riguardante le attività elencate nei precedenti punti;

3) la realizzazione e gestione di opere e impianti per il teleriscaldamento o la produzione combinata di calore ed energia elettrica, ai fini della distribuzione di calore per uso domestico e/o industriale;

4) la prestazione di servizi in materia di risparmio energetico e relativi controlli;

5) l'installazione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo di centrali termiche, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo inclusa la realizzazione e la gestione di impianti a rete, di proprietà od in concessione, per la produzione e per la distribuzione di acqua surriscaldata/vapore (teleriscaldamento), ad uso di: riscaldamento, raffrescamento e di produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nonché la relativa attività di vendita e commercializzazione, anche in forma disgiunta;

6) la progettazione, attuazione e la successiva gestione di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;

7) la gestione dei fanghi di depurazione ivi compreso il loro trattamento, recupero, riutilizzo anche a fini economici;

8) la raccolta, anche mediante differenziazione, recupero, trasporto, gestione delle piazzole di raccolta e smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche mediante la gestione degli impianti a tecnologia complessa; ivi compresi lo spazzamento, la pulizia, il lavaggio ed il diserbo di strade ed aree pubbliche, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

9) - l'erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento, l'innocuizzazione e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi prodotti da terzi, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

- l'erogazione al servizio di autotrasporto anche per conto terzi, di merci quali materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali commerciali, artigianali e di civile abitazione;

10) l'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demuscazione, derattizzazione e antilarvali, i trattamenti antiparassitari del Verde, la pulizia dei mercati, lo smaltimento delle carni infette;

11) le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente ove necessario anche con la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

12) la gestione dei servizi concernenti la distribuzione e la cessione di energia elettrica, comprensivi dell'autoproduzione, dell'acquisto, del trasporto, della trasformazione e della vendita della stessa, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere; anche finalizzata al risparmio energetico ed all'uso di fonti rinnovabili;

13) la gestione delle reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici e in genere di regolazione del traffico urbano ed extraurbano, nonché delle linee aeree per i servizi filoviari, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

14) l'esercizio in Italia e all'estero delle attività nel campo degli altri servizi a rete, comprese le attività di progettazione installazione, manutenzione, sviluppo, allacciamento, gestione, fornitura, vendita, esercizio di servizi pubblici e privati di telecomunicazioni compreso l'affitto a terzi di reti spente (dark fiber) e illuminate, di impianti, centrali e reti di telecomunicazioni fissi e/o mobili, consentendone anche le interconnessioni tra la propria rete e quella di altri operatori in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti, collegamenti e sistemi di telecomunicazioni, fissi e/o mobili in proprio e/o per conto terzi.

15) la gestione, fornitura e promozione commerciale di servizi di telecomunicazioni, ivi compreso servizi di Internet, e-commerciale, e ogni altro servizio di telematica e telecomunicazione, nonché lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle dinanzi indicate, comprese quelle afferenti al settore delle comunicazioni, della telematica, dell'informatica, dei servizi multimediali ed interattivi.

La società potrà altresì svolgere, sempre per mezzo delle società controllate operative, negli ambiti di cui sopra, attività di studio, ricerca, consulenza, assistenza, progettazione, costruzione, acquisizione, vendita, commercializzazione e trading di beni e servizi, gestione di centri servizi dedicati al trattamento delle informazioni di utenza tramite le reti di telecomunicazioni, provvedendo anche all'assistenza, all'addestramento e a quant'altro necessario alla fornitura dei propri servizi, all'affitto, al noleggio, o comunque alla cessione in uso di impianti, attrezzature e/o macchinari di telecomunicazioni;

16) la progettazione, costruzione, organizzazione e gestione di opere e servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità;

17) la gestione di ogni altro servizio pubblico locale connesso, correlato o attinente quelli indicati nei punti precedenti. La società assume, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa rivolta al risparmio, al rinnovo delle risorse e della valorizzazione del patrimonio Idrico.

...

Composizione del capitale sociale

COMPAGINE SOCIETARIA di UNICA SERVIZI S.p.A.

<i>COMPAGINE SOCIETARIA - UNICA SERVIZI S.p.A.</i>		
<i>SOCI</i>	<i>%</i>	<i>N° di Azioni</i>
Comune di Calusco d'Adda	11,9100	5.798.252
Comune di Ponte S. Pietro	10,3900	5.058.729
Comune di Brembate	7,3000	3.554.392
Comune di Carvico	6,2700	3.052.920
Comune di Bonate Sopra	6,1700	3.004.904
Comune di Mapello	5,7800	2.813.223
Comune di Bonate Sotto	5,7500	2.799.823
Comune di Villa d'Adda	5,1700	2.514.934
Comune di Terno d'Isola	4,8600	2.367.112
Comune di Bottanuco	4,7900	2.329.575
Comune di Suisio	4,5900	2.235.269
Comune di Presezzo	4,1500	2.021.796
Comune di Cisano Bergamasco	2,8600	1.390.788
Comune di Chignolo d'Isola	2,8000	1.364.885
Comune di Almenno S. Bartolomeo	2,5100	1.219.953
Comune di Ambivere	2,2600	1.097.879
Comune di Medolago	2,2600	1.098.257
Comune di Solza	2,0000	972.817
Comune di Palazzago	1,8500	902.852
Comune di Caprino Bergamasco	1,4500	707.679
Comune di Valbrembo	1,1800	575.167
Comune di Monte Marengo	1,0000	487.935
Comune di Torre dé Busi	0,8800	428.849
Comune di Barzana	0,8000	390.348
Comune di Roncola	0,3500	170.834
Comune di Osnago	0,2700	133.760
<u>Società Hidrogest S.p.A.</u>	0,2472	119.000
Comune di Bellusco	0,1400	66.880
Comune di Pontida	0,0028	1.000
TOTALE	100	48.679.812

Ricavi delle vendite e delle prestazioni nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	MEDIA
812.234	812.618	529.986	718.279

Risultato economico degli ultimi cinque esercizi

2014	2015	2016	2017	2018
3.212	2.055	2.724	2.855	301.810

Patrimonio Netto degli ultimi cinque esercizi

2014	2015	2016	2017	2018
48.641.005	48.643.060	48.645.786	48.648.639	48.950.449

Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e conseguenti azioni previste

Viste e richiamate:

-la delibera del Consiglio di sorveglianza di Unica servizi s.p.a., del 3 luglio 2017, di approvazione del piano di riorganizzazione del gruppo e determinazione circa la preferibile ipotesi riorganizzativa, di seguito sottoposta all'Assemblea dei soci;

-l'approvazione della proposta di riorganizzazione suddetta nell'ambito dell'Assemblea dei soci di Unica s.p.a. del 18 luglio 2017;

Il gruppo di società facenti capo ad **Unica servizi S.p.A.** si poneva come estremamente complesso, e certamente connotato da una situazione peculiare, in particolare in considerazione degli aspetti di seguito esposti:

-la società Unica S.p.A., da un lato, gestiva direttamente una serie di servizi strumentali e dall'altro lato, deteneva il 70,56 % di Hidrogest S.p.A., così come l'82,34% di Linea Servizi s.r.l. ed affidava la gestione di servizi pubblici direttamente in favore delle medesime società controllate, pur in assenza di una partecipazione diretta di taluni enti affidanti il servizio stesso nella società "di secondo livello";

- la società Hidrogest S.p.A., partecipata oltre che da Unica S.p.A. – per la maggioranza delle quote e come esposto – dall'amministrazione provinciale e da ulteriori 6 amministrazioni comunali, svolge, de facto, l'attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci;

- la società Linea Servizi s.r.l., controllata da Unica S.p.A. ed altresì partecipata da due Comuni, si occupa della gestione di servizi strumentali, ma detiene altresì partecipazioni in ulteriori società;

- la complessiva organizzazione del gruppo societario presentava talune criticità che si è ritenuto dovessero essere risolte al fine di conformare l'intera struttura societaria al dettato normativo più recente, in particolare: la società capogruppo Unica servizi S.p.A. ad oggi deteneva partecipazioni, ma svolgeva altresì determinati servizi strumentali direttamente; nell'ambito del gruppo societario diverse società contemplavano all'interno dei propri statuti, con riguardo all'oggetto sociale, la stessa tipologia di servizi pubblici locali e detenevano, altresì, partecipazioni in ulteriori società;

- alla luce delle numerose e recenti previsioni normative in materia di società partecipate, non risultava più sostenibile il mantenimento dell'assetto societario in oggetto così come strutturato;

- è stato elaborato un progetto di globale riorganizzazione e razionalizzazione del gruppo dapprima esaminato dal Consiglio di Sorveglianza della società Unica servizi S.p.A. e, di seguito, sottoposto all'attenzione dei rappresentanti degli Eni soci, nell'ipotesi ritenuta preferibile;

- l'Assemblea dei soci di Unica servizi S.p.A., in data 18 luglio 2017, ha approvato il suddetto piano di razionalizzazione;
- nella sostanza si è prevista la trasformazione della società Unica servizi S.p.A. in una holding "pura", avente quale esclusivo oggetto sociale la gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali soci, mentre le società Linea Servizi s.r.l. e Hidrogest S.p.A. sono state concepite quali società operative, in house, controllate da Unica S.p.A.;
- in seconda battuta, si è stabilito il trasferimento in capo alla holding Unica S.p.A. dell'intero sistema di partecipazioni societarie degli enti locali soci, ad oggi detenute anche dalle società operative controllate e, ancora, l'attribuzione alle controllate medesime dei servizi attualmente svolti direttamente da Unica servizi S.p.A.;
- il processo di razionalizzazione si è stabilito debba concludersi con la concreta strutturazione del gruppo societario dotando il medesimo di un'unica multiutility, o società operativa, a livello territoriale, controllata dalla holding Unica S.p.A., la quale coinciderà con l'attuale società Hidrogest S.p.A., eventualmente rinominata;
- l'operazione predetta determina una evidente razionalizzazione di tutte le ulteriori e presenti società eroganti servizi di interesse generale del gruppo, tra cui la stessa Linea Servizi s.r.l.;
- in conformità al piano di globale riorganizzazione esposto ed approvato gli statuti delle società operative, Linea Servizi s.r.l. e Hidrogest S.p.A., sono stati già modificati, nel rispetto del termine di cui al d.lgs. n. 175/2016 per l'adeguamento statutario, al fine prioritario di evitare duplicazioni di servizi, con riferimento all'oggetto sociale, oltre che allo scopo di adeguare gli statuti stessi alle più recenti previsioni in materia di società in house di cui al d.lgs. n. 175/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 7, con particolare riguardo alle previsioni in materia di controllo analogo, strutture ed organi in grado di realizzarlo ed attività prevalente della società, almeno pari all'80%.

Con particolare riferimento ad Unica S.p.A., si precisa come la medesima, all'esito del mutamento ed adeguamento dello statuto, risulti formalmente e di fatto, quale società holding volta esclusivamente al controllo delle partecipazioni; **tale attività si ritiene indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente e l'attività in questione è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del t.u., d.lgs. n. 175/2016.**

Non si pongono problemi riguardo alla medesima società con riferimento ai casi di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 175/2016; si considera la partecipazione nella società in questione necessaria per il momento, soprattutto posta la strutturazione della medesima quale holding "pura";

-lo statuto della società è stato recentemente modificato proprio al fine di ottemperare alle diverse previsioni di cui alla normativa in materia di società partecipate, rendendo di fatto la stessa società priva di attività operative e unicamente deputata alla gestione delle partecipazioni societarie, nell'ottica della generale riorganizzazione del gruppo anzidetta;

- per la stessa società, quale holding, il requisito del fatturato di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) debba essere esaminato avendo riguardo al bilancio consolidato ed assumendo le relative grandezze da esso;

- si è provveduto, altresì alla cessione di ramo d'azienda, concernente l'attività operativa di gestione di impianti fotovoltaici, da Unica S.p.A. ad Hidrogest S.p.A.

In relazione alla società in questione non sussistono dunque, per quanto esposto le criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016.

Con particolare riferimento ad **Hidrogest S.p.A.**, si precisa come la società sia stata coinvolta nell'ambito di un contenzioso giudiziario inerente alla gestione del servizio idrico integrato, sfociato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 5233 del 13.12.2016, la quale ha stabilito l'illegittimità della prosecuzione della gestione del servizio in essere ad opera di Hidrogest S.p.A., vista la riorganizzazione del servizio attuata dall'ATO secondo gli obiettivi del Codice Ambiente.

Di seguito la società ha pertanto instaurato una trattativa con il gestore d'ambito, Uniacque S.p.A., all'esito della quale sarebbe stato raggiunto un accordo che al 30/09/2019, **temporaneamente,**

legittimava Hidrogest nella prosecuzione della suddetta gestione sino all'accordo, in esito alla fase di *due diligence*, circa il valore sociale e le tempistiche di cessione delle reti.

Hidrogest S.p.A. è, inoltre, coinvolta nel processo di globale riorganizzazione del gruppo societario e quale conseguenza immediata, andrà a svolgere ulteriori servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito; inoltre, la società diventerà verosimilmente l'unica *multiutility* del territorio, ne consegue che è interesse per il momento di questo ente mantenere la partecipazione nella suddetta società al fine di valutare l'utilità, razionale ed efficiente, l'affidamento dei servizi in questione alla medesima secondo il modello *in house* ad oggi impiegato.

La gestione del servizio idrico resa da Hidrogest S.p.A. appare estremamente efficiente, in termini di convenienza economica e benefici per la comunità amministrata;

Si ritiene indispensabile mantenere la partecipazione nella società in questione ed attendere le ulteriori fasi di implementazione della riorganizzazione del gruppo societario cui fa parte la società, concretizzando una importante modifica della medesima.

In relazione alla società in questione non sussistono dunque al momento, per quanto esposto le criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016, soprattutto in ragione dell'attività di *due diligence* in corso, nell'ambito dell'accordo raggiunto con il gestore unico in data 16/11/2019.

Con particolare riferimento a **Linea Servizi s.r.l.**, si precisa come la stessa svolga ad oggi una serie di servizi indispensabili per l'ente, in maniera efficiente e coerente con le esigenze del territorio, in particolare svolgendo servizi di interesse generale si colloca nell'ambito delle partecipazioni consentite ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016.

Lo statuto della società è stato recentemente modificato proprio al fine di ottemperare alle diverse previsioni di cui alla normativa in materia di società partecipate.

Con specifico riferimento all'art. 20 e necessità di razionalizzare società che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi si evidenzia come la stessa società sia coinvolta nella globale razionalizzazione di gruppo predetta, cosicché a breve la stessa sarà dismessa per attribuire la gestione dei servizi, secondo la modalità *in house*, all'unica *multiutility* del gruppo che si lascerà residuare, in ottica di piena efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; si ritiene dunque legittimo mantenere, in attesa della completa attuazione degli step riorganizzativi suddetti, la partecipazione nella medesima società.

In relazione alla società in questione non sussistono, dunque, per quanto esposto, le criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016;

La razionalizzazione in essere è stata predisposta ed avvitata proprio al fine di eliminare problematiche e conflitti con la normativa più recente in termini di duplicazione di società eroganti i medesimi servizi.

Considerato dunque che

- le previsioni di cui alla normativa richiamata ed i necessari conseguenti adeguamenti richiesti alle società partecipate, sono stati concepiti quale occasione per predisporre una completa e globale riorganizzazione del gruppo societario in parola, il quale, ad ogni modo, doveva essere sistematizzato;
- si è già provveduto ad adeguare gli statuti medesimi alla normativa vigente;
- sono in corso gli ulteriori step riorganizzativi ed il procedimento di riorganizzazione e razionalizzazione dell'intero gruppo è in piena fase di sviluppo ed attuazione, coerentemente con la deliberazione dell'Assemblea dei soci di Unica servizi S.p.A. di approvazione della proposta di razionalizzazione del gruppo societario,

L'amministrazione ritiene di mantenere, per le motivazioni sopra esposte, le partecipazioni societarie nella società Unica Servizi S.p.A. e le partecipazioni indirette nelle società Hidrogest s.p.a e Linea Servizi s.r.l.

2. UNIACQUE S.p.A.

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via delle Canovine n. 21 - Bergamo
Sito internet	www.unicque.bg.it
Partita IVA	03299640163
Data di costituzione	2006
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2050
Quota del Comune di Terno d'Isola	0,49 %

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").

La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.

La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci.

La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la parte prevalente dell'attività della Società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.

La Società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle Amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Composizione del capitale sociale al 30/09/2019

Provincia di Bergamo	5,00 %	valore nominale € 1.800.000
Uniacque S.p.A.	1,405%	valore nominale € 505.800
n. 225 comuni della provincia bergamasca*	93,595%	valore nominale € 33.694.200

Tot. Capitale sociale € 36.000.000,00

*di cui il comune di Terno d'Isola detiene n. 175.500 azioni pari a un valore nominale di € 175.500,00.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni nell'ultimo triennio e relativa media

2016	2017	2018	MEDIA
83.776.939	89.044.151	89.517.364	87.446.151

Risultato economico degli ultimi cinque esercizi

2014	2015	2016	2017	2018
9.286.143	8.884.808	10.596.881	9.210.072	9.157.897

Patrimonio Netto degli ultimi cinque esercizi

2014	2015	2016	2017	2018
32.694.562	41.579.370	52.176.251	61.386.323	70.038.420

Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e conseguenti azioni previste

La società ha come oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituente servizio d'interesse generale (art.4, comma 2, lett. a), coerente con le finalità istituzionali dell'ente (art.4, comma 1), a mente ai sensi dell'art.198 e 202 del d.lgs. n.152/2006.

La società è costituita da tutti i comuni dell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato definito dalla Regione Lombardia. In quanto tale è concessionaria del servizio idrico integrato secondo lo schema dell'*in house providing*. Il servizio, a mente del d.lgs. n.152/2006, rientra tra quelli propri del Comune. **Il mantenimento della partecipazione è coerente con l'art.4**, come richiamato dagli artt.24 e 26. La gestione diretta è esclusa dal quadro normativo. La soluzione dell'*in house providing* è maturata a livello d'ambito anche in ragione delle specificità del servizio.